

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2920

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MASTRANTUONO, DI DONATO, D'AMATO
Carlo e IOSSA**

(V. Stampato Camera n. 3618)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 16 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1991*

**Istituzione del tribunale ordinario e della pretura
circondariale di Torre Annunziata**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Torre Annunziata, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «35) Sant'Angelo dei Lombardi» sono inserite le parole «36) Torre Annunziata», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito

delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.895 milioni, cui si provvede, quanto a lire 895 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.